

SUDEUROPA

Quadrimestrale di civiltà e cultura europea

Seconda serie – Anno di fondazione 1978 | ISSN 2532-0297 | n. 1 gennaio/aprile 2025

1

Centro di documentazione europea
Istituto Superiore Europeo di Studi Politici
Rete dei CDE della Commissione europea

SUDEUROPA

Quadrimestrale di civiltà e cultura europea

Seconda serie – Anno di fondazione 1978 | ISSN 2532-0297 | n. 1 gennaio/aprile 2025

1

**Centro di documentazione europea
Istituto Superiore Europeo di Studi Politici
Rete dei CDE della Commissione europea**

Direttore responsabile

Daniele M. CANANZI

Comitato scientifico

Giorgio BARONE ADESI (Un. Catanzaro), Maria Stella BARBERI (Un. Messina), Andrea BELLANTONE (Un. Toulouse), Giovanni BOMBELLI (Un. Cattolica di Milano), Daniele M. CANANZI (Un. Mediterranea, ISESP), Felice COSTABILE (Un. Mediterranea), Gabriella COTTA (Un. Sapienza), Giovanni D'AMICO (Un. Mediterranea), Nico D'ASCOLA (Un. Mediterranea), Faustino DE GREGORIO (Un. Mediterranea), Luigi DI SANTO (Un. Cassino), Massimiliano FERRARA (Un. Mediterranea, CRIOS-Bocconi), Fabio FRANCESCHI (Un. Sapienza), Tommaso GRECO (Un. Pisa), Attilio GORASSINI (Un. Mediterranea), Paolo HERITIER (Un. Piemonte Orientale), Marina MANCINI (Un. Mediterranea), Francesco MANGANARO (Un. Mediterranea), Marco MASCIA (Un. Padova), Francesco MERCADANTE (Un. Sapienza), Maria Paola MITTICA (Un. Urbino), Milagros OTERO (Un. Santiago de Compostela), †Antonio PAPISCA (Un. Padova, ISESP), Giuseppe PIZZONIA (Un. Mediterranea), Antonio PUNZI (Un. Luiss di Roma), Ana Gonzales RODRIGUEZ (Un. Santiago de Compostela), Carmela SALAZAR (Un. Mediterranea), Giuseppe TROPEA (Un. Mediterranea).

Comitato redazionale

Elena SICLARI (Un. Mediterranea, coordinatrice), Angela BUSACCA (Un. Meditetranea), Pietro DE PERINI (Un. Padova), Margherita GENIALE (Un. Messina), Basira HUSSEN (Un. Modena e Reggio Emilia), Roberto MAVILIA (Un. Bocconi), Maria Giovanna MEDURI (Un. LUISS di Roma), Ettore SQUILLACE (Un. Mediterranea), Isabella TROMBETTA (Un. New York), Alessandra VIANI (Un. Sapienza).

Direzione, redazione e amministrazione di SUDEUROPA sono presso l'ISESP – Istituto superiore europeo di studi politici, proprietario della testata, Via Nino Bixio, 14 - 89127 Reggio Calabria; email sudeuropa@isesp.eu, sito internet www.isesp.eu

**LARUFFA
EDITORE**

via dei Tre Mulini, 14
89124 Reggio Calabria www.laruffaeditore.it
tel.: 0965.814954 segreteria@laruffaeditore.it

Registrato presso il Tribunale di Reggio Calabria, n. 7 del 10/11/2016
ISSN 2532-0297

PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA

La casa editrice Laruffa cura la stampa e la distribuzione

La rivista è pubblicata dal *Centro di documentazione europea* dell'ISESP e fa parte delle pubblicazioni della rete CDE della Commissione europea.



**Centro di
Documentazione Europea**
ISESP - Reggio Calabria

SUDEUROPA viene realizzata anche con il contributo scientifico di



Centro di Ateneo
per i Diritti umani
Antonio Papisca

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA



Università Commerciale
Luigi Bocconi

CRIOS. Center for Research
Innovation Organization and Strategy

LUISS
Università
Guido Carli



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA
Cattedra
Religion and Law

SOMMARIO

- 7 EDITORIALE
D.M. CANANZI, *Democrazia e guerra: due dimensioni compatibili?*
- 17 DIRITTI UMANI, OGGI
19 A. BUSACCA, *Grandi eventi internazionali e Spartwashing. Il valore economico e geopolitico dello spettacolo sportivo contro i valori sociali ed etici dello sport?*
- 41 ECONOMIE, POLITICHE E SOCIETÀ
43 E. SICLARI, *Law and Emotions. Annotazioni sullo spazio 'sensibile' del diritto*
- 59 LO SCACCHIERE DEL MEDITERRANEO NEL MEDIO ORIENTE
61 M.P. MITTICA, *"Passavamo sulla terra leggeri". Corologia ed etica del nomadismo*
- 73 DIRITTI, RELIGIONI E CULTURE
75 V. PACILLO, *Il patrimonio immateriale culturale religioso tra governance multilivello, diritto partecipativo e regolazione algoritmica: Convenzione di Faro, Legge regionale sarda 14/2006 e AI Act*
- 95 NORMATIVA, GIURISPRUDENZA E PRASSI INTERNAZIONALE
97 R. SAIJA, *Alla ricerca dei 'mobili' confini del diritto della pesca: un laboratorio per l'UE e per l'Agricoltura*
- 123 LETTURE
125 M.J. CONOCCHIELLA, *Per una nuova narrazione delle mafie partendo da "Out of Italy. Immagini e racconti delle mafie nel mondo".*
- 139 CRITERI EDITORIALI E NORME REDAZIONALI

Diritti Umani, Oggi

a cura del
Centro di Ateneo
per i Diritti Umani
"Antonio Papisca"
Università degli Studi di Padova

Uno dei diritti costituzionalmente riconosciuti come strettamente legati alla persona, è quello allo sport. Angela Busacca nel suo articolo discute il tema dello Sportwashing prendendo le mosse da una protesta che un cospicuo numero di calciatrici ha avanzato nei confronti della FIFA rivendicando una lesione dei diritti. Lo Sportwashing consiste nell'uso strumentale di grandi eventi sportivi e dei valori sociali ed etici dello sport per silenziare abusi e negazione dei diritti umani delle donne, delle categorie più deboli e delle comunità Lgtbiq+. Come sollecita a pensare Busacca, la questione dell'eguaglianza così come quella della neutralità rimangono questioni aperte e tutte da discutere.

17

ANGELA BUSACCA è professore Aggregato di Diritto Sportivo e Coordinatore del CdS in Scienze Motorie e Diritto dello Sport nell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, tra i suoi incarichi, attualmente è presidente della Corte Federale d'Appello sez. II della Federazione Ciclistica Italiana. Tra le sue pubblicazioni recenti: *Applicazione software nutrizionali e personal data protection. Brevi note sulle mobile app nutrizionali alla luce del GDPR*, in "Rivista di diritto alimentare", 2025, n. 1, pp. 38-56; *El "derecho al porte" de las mujeres y la protection contra el acoso y la conducta (sexaul) abusiva*, in "Olimpialex Review", 2024, n. 2, pp. 94-109; *Il tesseramento: status, soggettività e 'cittadinanza' sportiva*, in A. BUSACCA, C. PARLAGRECO, *La riforma dello sport*, Napoli, 2024, pp. 177-200; *Trasferimento dei dati personali UE-USA novità e criticità del data privacy framework*, in "federalismi.it", 2024, n. 30, pp. 1-14; *Who's afraid of 'Big Bad' generative AI?* In A. BUSACCA, M. A. MONACA, *Generative artificial intelligence and fifth industrail revolution*, Claim, 2024, pp. 117-144.

Grandi eventi internazionali e Sportwashing.

Il valore economico e e geopolitico dello spettacolo sportivo contro i valori sociali ed etici dello sport?*

*Angela Busacca***

1. Introduzione. Lo sport nella complessità sociale del XXI secolo

Nello scorso mese di ottobre 2024, 106 calciatrici tesserate presso 25 diverse Federazioni Calcistiche Nazionali, hanno indirizzato una lettera di protesta al presidente della Federazione calcistica internazionale (Federation International de Football Association – di seguito indicata con l’acronimo FIFA) contro la sottoscrizione di un accordo di sponsorizzazione stipulato dalla Federazione con la più grande compagnia petrolifera saudita (e mondiale) per la durata del triennio 2024/2027; tale accordo, che coinvolge un operatore economico di rilevante peso sul mercato ma altresì con ingente partecipazione statale, viene definito come «accordo globale» e pone la compagnia petrolifera come “socio mondiale principale” della Federazione al pari di altri storici sponsor (attivi nel campo della vendita di bevande gassate o di abbigliamento sportivo od ancora nel campo del trasporto aereo) fino alla fine del 2027, ricomprendendo, tra gli eventi a maggior rilevanza internazionale, le edizioni 2026 della Coppa del Mondo Maschile e l’edizione 2027 della Coppa del Mondo femminile.

L’operazione, di notevole portata economica per la Federazione e al contempo di notevole portata mediatica e promozionale per lo sponsor (e quindi per il regime saudita che ne detiene la quota di partecipazione), viene considerata come ennesimo esempio della strategia di Sportwashing adottata nell’ultimo decennio da diversi paesi dell’area del Golfo Persico: una strategia che, attraverso un utilizzo strumentale dei grandi eventi sportivi e dei valori sociali ed etici dello sport, tenta, appunto, di

* Il presente contributo costituisce l’evoluzione di un precedente breve articolo apparso sulla rivista “Olymp-pialex Review”, 2024, n. 3 dal titolo Sportwashing nella rubrica “Kick-off”. Le opinioni e le idee espresse nel testo sono assolutamente personali ed in nessun modo coinvolgono né devono intendersi riferibili le istituzioni indicate.

** *Università Mediterranea.*

ripulire la propria immagine internazionale e di promuoverne una eticamente corretta non rispondete, tuttavia, alle reali situazioni di abuso e sistematica negazione dei diritti umani delle donne, delle categorie più deboli e socialmente vulnerabili e delle comunità Lgbtqi+¹. Scorrendo il testo, divulgato in anteprima dal quotidiano EL Pais, emerge come la tutela dei diritti umani assuma valore centrale per le calciatrici, che contestano la sottoscrizione dell'accordo ed evidenziano come gli Stati dell'area del Golfo Persico «hanno speso migliaia di milioni in patrocini sportivi per tentare di sviare l'attenzione dalla brutale reputazione del regime in materia di diritti umani, ma il trattamento delle donne parla da solo»²: in primo luogo, proprio il ruolo della compagnia petrolifera come uno dei main sponsor del Campionato mondiale femminile appare uno schiaffo all'intero movimento ed ai traguardi raggiunti in tema di contrasto alle discriminazioni di genere nel calcio e, ulteriormente, viene evidenziato come i calciatori e le calciatrici di orientamento omosessuale, «molti dei quali sono veri eroi del nostro sport», nel paese del main sponsor sarebbero a rischio persecuzione e arresto a causa delle leggi che qualificano come illeciti determinati orientamenti sessuali della persona. Nelle parole delle firmatarie si può leggere tutta la preoccupazione per la salvaguardia dello sport contro le influenze di entità che promuovono e praticano discriminazioni in contrasto con i valori etici e di inclusione: «uno stato che criminalizza le persone Lgbtqi+ e che opprime sistematicamente le donne (...) non ha il diritto di sponsorizzare il nostro bello sport».

La protesta delle calciatrici, al momento, sembra non aver sortito nessuno degli esiti sperati se non aver richiamato l'attenzione sulla tematica del cd. sportwashing³, ossia l'uso strumentale dei grandi eventi sportivi per finalità diverse dalla promozione e diffusione della cultura e dei valori dello sport ma legate di più a ragioni di mercato o di propaganda, quando non proprio per riflessi degli equilibri geopolitici. La dimensione globale dello sport contemporaneo presenta, infatti, un crescente grado

1 La notizia può leggersi sub <https://tg24.sky.it/sport/2024/10/21/calciatrici-fifa-arabia-saudita>

2 elpais.com/deportes/futbol/2024-10-21/mas-de-un-centenar-de-futbolistas-se-planta-ante-arabia-saudi-y-pide-a-la-fifa-que-rompa-el-acuerdo-de-patrocinio-con-la-petrolera-aramco.html

3 Nelle diverse fonti consultate, è emerso l'uso promiscuo dei termini sportswashing e sportwashing; nel testo si è optato per l'utilizzo del secondo termine.

di complessità determinato non soltanto dalle sempre più profonde ingerenze del mercato e della politica, sia in ambito internazionale che con riferimento alle singole esperienze nazionali, ma altresì dal confronto e dalle intersezioni delle diverse realtà sociali che costituiscono un banco di prova per le tradizionali declinazioni del principio di neutralità dello sport e per la cd. sport diplomacy.

L'appel dei grandi eventi internazionali e la possibilità di ingenerare un maggior flusso di introiti grazie alle molteplici attività economiche ad essi riferibili, prime fra tutti i contratti di pubblicità ed il cd. turismo sportivo, ha caratterizzato l'ultima fase del secolo XX e si è proiettata nel secolo XXI con l'ulteriore considerazione delle potenzialità (economiche) determinate dal progresso tecnologico e dalle innovazioni tecniche e digitali che hanno portato a significative innovazioni sia nella pratica sportiva⁴ che nella comunicazione e veicolazione dello spettacolo sportivo, nel segno della continua interazione con i tifosi e della creazione di nuovi beni ed asset digitali. Secondo alcune stime, il valore globale della cd. sport industry nel 2024 ha superato i 500 miliardi di dollari e si proietta verso il superamento dei 600 miliardi entro il 2028: su questi numeri appare chiaro come il potenziale attrattivo dei grandi eventi sportivi si rifletta sull'economia e sull'immagine stessa degli organizzatori molto più di quanto già sia stato in passato e possa contribuire alla costruzione (o ri-costruzione) di una proiezione socialmente (più) accettabile per quegli Stati che presentano profili di criticità soprattutto con riferimento alla gestione dei diritti sociali e delle situazioni legate al riconoscimento e alla tutela dei diritti della persona, nella più ampia ed omnicomprensiva accezione.

Non stupisce allora la strategia messa in atto negli ultimi decenni da alcuni paesi dell'area del Golfo Persico che si sono progressivamente affacciati sulla scena sportiva mondiale, dapprima come nuovi potenziali mercati e, più recentemente, come sede de-localizzata per singoli eventi sportivi afferenti a campionati e/o tornei di altre federazioni nazionali, come "tappa" per singoli eventi all'interno di tornei internazionali, e, più in grande, come paese ospite/organizzatore dei grandi eventi a rilevanza internazionale: a titolo esemplificativo possono citarsi una serie di gare organizzate dalla FIGC italiana ma de-localizzate in Arabia Saudita⁵,

4 In argomento, cfr. *Sport e rivoluzione digitale*, a cura di V. ZAMBRANO, Milano, 2022; con attenzione alle applicazioni in ambito calcistico, cfr. S. BOLDRINI, *Il calcio del futuro. Intelligenza artificiale, algoritmi e sostenibilità*, Santarcangelo di Romagna, 2025.

5 Il riferimento è, in particolare, alla disputa delle gare della Supercoppa Italiana di

la calendarizzazione di alcune gare dei campionati mondiali di Formula 1 (Gran Premio del Bahrein e Gran Premio dell'Arabia Saudita) o del Motomondiale (con il Gran Premio del Qatar, al quale dovrebbe poi aggiungersi, dal 2028, anche il Gran Premio dell'Arabia Saudita) e, per l'ultima categoria, il Campionato Mondiale di Calcio in Qatar e la recente prima edizione del torneo di tennis maschile "Six Kings Slam".

Sebbene la finalità economica appaia la prima e più rilevante, sottesa alla stessa può ritrovarsi una finalità di promozione dell'immagine dello Stato ospitante che sembrerebbe dichiarare, con il proprio sforzo organizzativo, l'adesione ai valori ed alla mission sociale dello sport, secondo i principi proclamati dalla Carta Olimpica. Accade tuttavia, come emerge dalle cronache, che spesso tale adesione sia unicamente apparente o solo vagheggiata, a fronte di realtà ben diverse nelle quali esistono e sono perpetrate vere e proprie negazioni dei diritti umani, dei diritti sociali e dei valori di inclusione e non discriminazione. Per tutte queste ipotesi viene comunemente utilizzata l'espressione, coniata dall'attivista statunitense Rebecca Vincent⁶, sportwashing traducibile come "lavaggio sportivo" con immagine fortemente iconografica delle potenzialità di utilizzo strumentale dello sport «per ripulirsi l'immagine e distogliere l'attenzione da altri problemi ben più gravi, come la sistematica violazione dei diritti umani per ragioni politiche, religiose, etniche o di genere».

2. Dalla "propaganda attraverso lo sport" allo sportwashing

Sebbene la creazione e l'utilizzo del termine sportwashing siano, come già evidenziato, molto recenti, tuttavia il fenomeno degli utilizzi stru-

calcio maschile che, da diversi anni viene disputata in Arabia Saudita, pur con le continue proteste di alcuni gruppi ed associazioni che hanno manifestato sia per la tutela dei diritti umani contro le situazioni di sfruttamento attuate dal regime saudita, sia per lamentare i costi ecologici della de-localizzazione e i possibili riflessi sull'ecosistema, considerando altresì che date le temperature e lo stato dei luoghi, appare necessario dotare tutti gli impianti destinati alle attività sportiva di coperture e impianti di refrigerazione a vantaggio sia degli atleti che degli spettatori.

⁶ Sulle origini del termine e sull'attribuzione all'attivista statunitense Rebecca Vincent, di *Reporters sans frontières*, cfr. D. BEATRICE, Sportwashing: neologismo di un fallimento, in *4clegal on line* (<https://www.4clegal.com/vivi-lacademy/sportwashing-neologismo-fallimento>) ma altresì M. BERRUTO, Si chiama sportwashing e ci chiede occhi aperti, in *Avvenire on line*, 14.12.2022 (<https://www.avvenire.it/rubriche/pagine/si-chiama-sportwashing-e-ci-chiede-occhi-aperti>).

mentali dell'attività sportiva e dei grandi eventi per finalità politiche e/o economiche ha tradizioni risalenti che affondano le proprie radici nel mondo classico, laddove il brocardo latino «panem et circenses» venne utilizzato proprio per indicare l'espedito di offrire al popolo cibo gratuito e spettacoli ludici e (latamente) sportivi per intrattenerlo ed ottenerne i consensi. Con riferimento allo sport contemporaneo, l'evoluzione dispiegata lungo il XX secolo come fenomeno sociale e come fenomeno economico non poteva che determinarne, in diverse occasioni e contesti politici, un uso propagandistico, funzionalizzato al consolidamento del consenso e alla proiezione sociale della forza del regime politico proponente. Nella prima parte del secolo XX appaiono esemplari sul tema la propaganda dei regimi autoritari europei: quello tedesco, celebrato nelle Olimpiadi di Berlino del 1936, e quello italiano che investì notevolmente nell'impiantistica sportiva e funzionalizzò lo stesso Comitato Olimpico nazionale⁷; nella seconda parte del XX secolo accanto all'utilizzo da parte dei regimi del blocco sovietico e altri regimi autoritari per propaganda politica, comincia ad affermarsi anche una diversa propaganda, legata alla dimensione economica e alla affermazione sul mercato correlato allo sport business.

Negli ultimi decenni del secolo XX si è assistito all'emergere di situazioni di utilizzo propagandistico e finalizzato al consolidamento del consenso verso singole figure, quali capi di Stato o figure di vertice del mercato, che si presentavano come moderne declinazioni del mecenatismo sportivo per rafforzare la propria immagine sia in ambito nazionale che internazionale, anche per distogliere l'attenzione da profili di criticità legati alla gestione degli oppositori od anche solo della libera stampa od ancora da ambigue vicende politiche e giudiziarie.

Viene quindi a delinearci quello che Rebecca Vincent definì con felice

7 Il riferimento principale non può che essere alle strategie di propaganda attuate nella prima metà del secolo dai regimi totalitari in Italia e in Germania e a quelle successivamente applicate con sistematicità nei paesi del cd. blocco sovietico dell'Europa dell'Est tra le fine del secondo conflitto mondiale e il penultimo decennio del secolo XX, culminato con la caduta del muro di Berlino nel 1989. In particolare, con prospettiva prettamente storica cfr. C. VILLALBO SALAS, *Calcio e Fascismo. Lo sport come strumento di propaganda: il lato oscuro dello sport più bello del mondo*, Bologna, 2024; A. BACCI, *Lo sport nella propaganda fascista*, Torino, 2006; H. KRUGER, W. MURRAY, *The Nazi Olympics. Sport, Politics and appeasement in the 1930s*, Chigaco (ma, per diversi capitoli, consultabile on line sub <https://books.google.it/>); A. LEO GORETTI, *Sport, politica e società*, in "Passato e Presente: rivista di storia contemporanea", 2009, n.76..

neologismo sportwashing⁸ e che si diffonde al volgere del millennio, differenziandosi dalle azioni di propaganda precedenti proprio per la marcata finalità di pulizia dell'immagine, nazionale ed internazionale, di una singola figura politica o più spesso di uno Stato in relazione alla presenza di norme discriminatorie e negazione dei diritti umani e dei diritti sociali che costituiscono le conquiste della contemporaneità; accanto alla finalità politica si pone spesso la concorrente finalità di pulizia dell'immagine a fini di incentivo dei flussi turistici, sul portato dello sviluppo del cd. turismo sportivo collegato proprio alle manifestazioni sportive più importanti.

Il fenomeno trova terreno per un fertile sviluppo anche in considerazione di un'ulteriore circostanza che si consolida negli ultimi decenni, cioè la perdita di centralità dell'asse Europa-America come palcoscenico d'elezione per i più importanti eventi sportivi internazionali, dalle Olimpiadi ai Campionati Mondiali di specialità. Scorrendo le cronache più recenti, come già anticipato, si è assistito alla progressiva localizzazione dei grandi eventi in territori nuovi con organizzazione di ospitalità assegnata a Stati che, nella maggior parte dei casi, risultano spesso privi di una reale tradizione sportiva per le discipline di maggior richiamo, quali

8 In argomento, nell'ambito di una vasta bibliografia, cfr. A. M. GALLO, *L'organizzazione dei mondiali di calcio "Qatar 2022" alla luce di alcuni obblighi di diritto internazionale*, in "Diritti Umani e diritto internazionale", 2024, n.3, p. 489 ss; M. DI MASI, *Sportwashing e diritti umani*, (a cura di), in *Istituzioni di diritto sportivo per le Scienze Motorie e Sportive*, Torino, 2023, p. 219; F. S. BARROSO CORTES, F. M. HARNANDEZ OLEA, *La diplomacia del deporte y la estrategia del "Sportwashing": Catar y su proyección global a través del turismo in AA.VV. Interpretación, razón y cultura: perspectivas hermenéuticas*, Madrid, 2024, p. 695 ss.; A. E. MANOLI, *World Cup 2022: Qatar is accused of sportwashing but do the fans really care?*, 2022, disponibile sub <https://theconversation.com/world-cup-2022-qatar-is-accused-ofsportswashing-but-do-the-fans-really-care-193485>; C. M. MIELE, P. MULAS, *L'evoluzione dell'immaginario dei Mondiali. Da grande evento sportive a catalizzatore dell'indignazione globale*, in "Problemi dell'informazione", 2015, p. 219.

quelli dell'Asia⁹, dell'Africa¹⁰ e, soprattutto, dell'area del Golfo Persico¹¹. La semplice considerazione della scelta, quali paesi ospitanti, di Stati privi di una tradizione e, quindi, potenzialmente in grado di offrire nuovi ambiti e nuovi scenari per la promozione e la diffusione dei messaggi dell'Olimpismo e dei valori etici dello sport, potrebbe apparire come un dato estremamente positivo: tuttavia proprio nelle più recenti vicende non è la promozione dei valori olimpici né l'intento di avvicinare le diverse fasce della popolazione alla pratica sportiva a determinare l'impegno degli Stati organizzatori, quanto piuttosto l'opportunità di utilizzare, strumentalmente, proprio i valori olimpici e i valori etici dello sport per distogliere l'attenzione dagli aspetti più critici, quali la presenza di normative restrittive e discriminatorie oppure le strategie di vessazione e oppressione, quando non vera e propria persecuzione, verso talune categorie soggettive.

In diverse occasioni proprio l'organizzazione da parte di Stati caratterizzati da assetti oligarchici e regimi giuridici restrittivi e discriminatori ha determinato forti proteste e proposte di boicottaggi da parte delle organizzazioni più attive nel campo della tutela dei diritti umani: l'utilizzo

9 Tra i molteplici esempi possono ricordarsi non soltanto alcuni Gran Premi di Formula 1 e degli altri sport a motore, ma altresì lo svolgimento di diversi Campionati Mondiali e di fasi finali di importanti tornei a squadre, nonché diverse edizioni dei Giochi Olimpici estivi e invernali, tra i quali assumono particolare rilievo, per le condizioni di svolgimento e gestione, quella estiva di Tokyo 2020(+1) caratterizzata dall'emergenza pandemica e quella invernale di Pechino 2022, caratterizzata dalla violazione della tregua olimpica da parte della Federazione Russa.

10 Tra gli eventi di richiamo internazionale, quello con la maggior eco mediatico è stato, indubbiamente, il Campionato Mondiale di calcio 2010, disputato in Sudafrica; negli ultimi anni, tuttavia, si sono registrati diverse istanze indirizzate alla valorizzazione di alcuni territori, tra i quali principalmente il Marocco e altri Stati del bacino mediterraneo, per lo svolgimento di grandi eventi: l'organizzazione di entrambe le edizioni, maschile e femminile, della Coppa d'Africa di Calcio nel 2025, infatti, sembra porre le basi per una prospettiva di livello globale.

11 Rinviando al testo per una più accurata disamina, con riferimento ai paesi del Bacino del Golfo vengono in considerazione non soltanto le de-localizzazioni di importanti gare dei tornei europei, ma altresì la costante calendarizzazione di Gran Premi di Formula 1 e di altre gare degli sport a motore nonché l'organizzazione dei Campionati del Mondo di Calcio del 2022 in Qatar. Accanto alle organizzazioni relative ai grandi eventi sportivi tradizionali, peraltro, gli Stati del Golfo si sono proposti come paesi organizzatori e ospitanti per le prime edizioni delle "Olimpiadi" degli E-Sport (l'uso delle virgolette sia giustificato dall'utilizzo improprio del termine, pur riportato dalla stampa di settore) che, sebbene (ancora) esterne al sistema organizzativo del CIO, tuttavia rappresentano un evento dall'ingente impatto economico.

dello sport come volano di promozione dell'immagine di regimi liberticidi o che mantengono situazioni di discriminazione, particolarmente nei confronti delle donne o dei soggetti classificati in base all'orientamento sessuale od ancora nei confronti dei migranti, appare come la grande contraddizione riferita all'ordinamento sportivo internazionale, soprattutto quando essa rischia di essere nascosta sull'altare di interessi di natura prettamente economica¹².

Proprio in questa linea di pensiero e di opposizione alle pratiche di sportwashing si colloca la lettera firmata dalle 106 calciatrici¹³ della quale si è detto in apertura delle presenti considerazioni: la scelta di accordare ad un operatore economico con partecipazione statale di uno dei regimi che pone limiti ai diritti delle donne e persegue come illeciti gli orientamenti sessuali delle comunità Lgbtqi+ ed altresì, al pari di altri Stati dell'area, presenta significative criticità in tema di diritti dei lavoratori e trattamento dei migranti e degli stranieri, viene interpretato come un vero e proprio schiaffo alle conquiste del calcio (e in genere) dello sport femminile e una contraddizione nei confronti dei valori di inclusione e di tutela dei diritti umani che sono proclamati nella Carta Olimpica e che sono patrimonio dell'ordinamento sportivo internazionale.

26

Il ripetersi di scelte improntate all'ottica di mercato e al prevalere delle logiche commerciali legate alla dimensione economica dello spettacolo sportivo, quindi dello sport ad alto livello in grado di attrarre pubblico, broadcaster ed investitori, porta ad ingenerare una sorta di cortocircuito dal momento che lo sport, ormai unanimemente considerato un diritto della persona e qualificato (proprio) in termini di diritto umano dalla stessa Carta Olimpica verrebbe piegato ad esigenze che si pongono, invece, in contrasto, seppur indiretto, con altri diritti umani. Né può costituire una valida obiezione il riferimento all'autonomia delle Federazioni Sportive Internazionali nell'organizzazione delle manifestazioni, ed in particolare delle manifestazioni internazionali più rilevanti, per giustificare delle condotte che appaiono divergere dai principi del Movimento Olimpico.

12 In argomento, cfr. L. MELICA, *Valori dell'olimpismo e gravidanza giuridica nella geopolica dello sport*, in "Diritto dello Sport", 2022, n.3 p. 11 (disponibile on line, sub <https://www.dirittodellosport.eu/sito/wp-content/uploads/2023/02/Dds-2-2022b-Melica.pdf>)

13 La notizia della lettera di protesta delle calciatrici può leggersi all'indirizzo https://www.corriere.it/sport/calcio/24_ottobre_21/calciatrici-contro-fifa-aramco- Arabia-a83a3d81-0249-4e1c-9cb3-9cecbf61dxlk.shtml, con commento di S. Riggio.

3. La pratica sportiva come “diritto umano”

Si è più volte fatto cenno, nelle considerazioni precedenti, ai valori dell'Olimpismo ed alla tutela dei diritti umani da parte dell'ordinamento sportivo: sul punto sia consentita una breve digressione per ricordare come, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, la stessa pratica sportiva sia qualificata dalla Carta Olimpica in termini di diritto umano riconosciuto a tutti gli individui, senza distinzioni di sorta e come, per contro, negli ordinamenti statali e sovranazionali solo in tempi recenti si sia giunti al riconoscimento ufficiale del diritto alla pratica sportiva e al contrasto alle discriminazioni per le donne, le ragazze e le bambine e all'affermazione, in via giurisprudenziale, del diritto alla tutela contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale in ambito di lavoro sportivo.

Come anticipato, sull'esistenza di un “diritto allo sport”, il punto di riferimento principale non può che essere la Carta Olimpica¹⁴, che costituisce la fonte di vertice dell'intero ordinamento sportivo internazionale e proclama, al punto 4 dei Principi Fondamentali dell'Olimpismo che «la pratica sportiva è un diritto umano» proseguendo poi con l'affermazione: «ogni individuo deve avere accesso alla pratica sportiva, senza alcuna discriminazione nel rispetto dei diritti umani riconosciuti a livello internazionale nell'ambito di competenza del Movimento Olimpico. Lo spirito olimpico richiede comprensione reciproca, spirito di amicizia, solidarietà e “fair play” deve avere la possibilità di praticare lo sport secondo le proprie esigenze».

L'ordinamento sportivo, dunque, pone la pratica sportiva come diritto fondamentale della persona umana, correlandolo ai valori di lealtà, inclusione, solidarietà e contrasto ad ogni forma di discriminazione: l'accesso alla pratica sportiva viene riconosciuto in condizione di parità a tutte le persone, senza distinzione di genere o di età e men che meno di etnia o di cittadinanza, o in relazione a scelte di vita e di affettività o di orientamento sessuale¹⁵, in nome di un valore universale di solidarietà

14 Il testo della Carta Olimpica, nella versione vigente dal 25 gennaio 2025 può leggersi, in lingua inglese e spagnola sub <https://stillmed.olympics.com/media/Documents/International-Olympic-Committee/IOC-Publications/EN-Olympic-Charter.pdf>; sul ruolo e il valore della Carta Olimpica, cfr. J. C. MUNIZ PEREZ, *Coubertin y la Carta Olímpica: un ejemplo de Constitución transnacional o soft-Constitución*, in “Materiales para la Historia del Deporte”, 2022, n.23, p. 20.

15 Diversa è la questione dei transgender per i quali appare opportuno distinguere tra riconoscimento alla pratica dell'attività sportiva e quindi all'accesso alla dimen-

che si specifica ulteriormente nel garantire ai soggetti con diverse abilità la possibilità di praticare attività sportive adattate, sia nella dimensione amatoriale che in quella agonistica. Quanto indicato dalla Carta Olimpica si riflette poi negli Statuti dei Comitati Olimpici Nazionali e nelle Carte Federali delle Federazioni Sportive Internazionali e Nazionali che prevedono, quale principio fondamentale, il contrasto ad ogni forma di discriminazione e di esclusione dalla pratica sportiva; proprio a tutela di questo principio non sono mancati casi di sanzioni o esclusione dalle competizioni per quei Comitati Olimpici Nazionali che hanno adottato politiche discriminatorie in base all'etnia o al genere, avallando le scelte politiche degli Stati di appartenenza¹⁶.

Guardando oltre i confini dell'ordinamento sportivo, nell'ultima parte del secolo XX e nei primi decenni del secolo XXI, la considerazione dello sport come diritto della persona ha trovato riconoscimento, in sede sovranazionale, in diversi Trattati Internazionali, indirizzati alla promozione e tutela di alcune categorie di soggetti che appaiono più esposte a rischio di discriminazione, quali le donne e i minori e altresì i soggetti con disabilità¹⁷. Con una formulazione diversa, che non si esprime in ter-

28

sione ludico-ricreativa dello sport, e riconoscimento alla partecipazione all'agonismo organizzato nell'ambito dell'ordinamento sportivo: in relazione a quest'ultimo punto le dispute sono molto accese soprattutto in relazione agli atleti in transizione male-to-female che abbiano comunque la struttura fisica e la massa muscolare del genere maschile ma chiedano di partecipare alle gare femminili, potendo sfruttare un vantaggio per così dire "biologico". Diverse FSI hanno varato regolamenti che limitano l'accesso all'agonismo e ammettono gli atleti in transizione quando, dalle risultanze biologiche, emerga una situazione rispondente al sesso acquisito (female) senza che ciò crei alterazione nell'equilibrio competitivo e/o si traduca in un indebito vantaggio.

All'esito di diverse polemiche e vicende che hanno avuto vasta eco mediatico, il CIO ha stabilito che, per l'accesso alle gare dei Giochi Olimpici, sia necessario che l'atleta abbia concluso la transizione prima dello sviluppo puberale; tuttavia questa linea unitaria del CIO non trova rispondenza negli orientamenti delle FSI che hanno adottato criteri diversi e talvolta con soluzioni apertamente in contrasto.

¹⁶ Nella storia dei Giochi Olimpici possono ricordarsi la lunga squalifica del Sudafrica che, dai Giochi di Tokyo del 1968, non fu ammesso in conseguenza delle politiche di apartheid; il CIO diede un ultimatum e, allo scadere dello stesso, comunicò la non ammissione ai Giochi Olimpici che durò fino all'edizione ospitata a Barcellona nel 1992, successiva alla abolizione della segregazione razziale. Ancora, può ricordarsi come in occasione dei Giochi Olimpici di Londra del 2012, alcuni Comitati Olimpici di Stati dell'area mediorientale furono "ammoniti" per la mancanza di rappresentanze femminili ed evitarono l'esclusione solo rimediando e convocando per la rappresentativa olimpica anche alcune atlete.

¹⁷ Il riferimento è alla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia del 1989 (il testo completo può leggersi sub <https://www.garanteinfanzia.org/convenzione-diritti-in->

mini di diritto della persona, ma piuttosto in termini di riconoscimento del valore dell'attività sportiva per la persona, si esprimono, invece, il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, che ne esalta la specificità e la funzione sociale ed educativa¹⁸, e le costituzioni di diversi Stati membri EU¹⁹, tra i quali la Spagna²⁰ e, recentemente, l'Italia²¹. Nonostante

fanzia-adolescenza), alla convenzione ONU per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne del 1979 (<https://www.pariopportunita.gov.it/it/politiche-e-attivita/attivita-internazionali-ed-europee/convenzione-per-leliminazione-di-tutte-le-forme-di-discriminazione-contro-le-donne-cedaw>), alla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del (il testo completo può leggersi sub <https://www.osservatoriodisabilita.gov.it/it/documentazione-relativa-alla-convenzione-delle-nazioni-unite>).

18 L'art. 165 TFUE dichiara che «l'UE contribuisce a promuovere la dimensione europea dello sport, tenendo conto delle sue caratteristiche specifiche, delle sue strutture basate sul volontariato e della sua funzione sociale e educativa»; sulla rilevanza europea dell'attività sportiva e i principali profili europei del diritto sportivo, cfr. F. MARTINES, *Lo sport nell'ordinamento giuridico dell'Unione Europea*, (a cura di S. D'ASCOLA), in *Diritto dello Sport. Percorsi interdisciplinari*, Pisa, 2024, p. 17; S. BASTIANON, *Diritto Europeo dello Sport*, Torino, 2011.

19 In particolare, la Costituzione del Portogallo riconosce espressamente il diritto allo sport (art.79, comma 1: Tutti hanno diritto alla cultura fisica e allo sport) evidenziando altresì il ruolo dello Stato nell'indirizzo e nelle garanzie di tale diritto, in collaborazione con altre formazioni sociali e in condizioni di sicurezza (art.79, comma 2: Spetta allo Stato, in collaborazione con le scuole e le associazioni e collettività sportive, promuovere, stimolare, guidare e sostenere la pratica e la diffusione della cultura fisica e dello sport, nonché prevenire la violenza nello sport). Nelle Costituzioni di altri Stati EU (España, Italia, Polonia, Croacia, Grecia, Lituania, Rumania, Bulgaria, Hungría) lo sport è apoyado y promovido como una actividad con profundo valor social y protección de la salud y el bienestar de la persona. In argomento, cfr. E. LUBRANO, *Il diritto allo sport come diritto fondamentale anche in prospettiva costituzionale*, in "Diritti Fondamentali", 2020, n.2, p. 234.

20 La Costituzione Spagnola riconosce la promozione dello sport nell'ambito delle politiche sociali ed economiche; in particolare, l'art.43 comma 3 prevede che «los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo, facilitarán la adecuada utilización del ocio»; sul tema, cfr. A. ALLUE BUIZA, *El deporte como bien constitucionalmente protegido (artículo 43.3 de la Constitución española)*, in *Estudios sobre la Constitución Española: homenaje al profesor Jordi Solé Tura*, Congreso de los Diputados, 2008, pp. 1015.

21 Con la legge costituzionale n.1/2023 è stato inerito un nuovo comma a conclusione dell'art.33: «La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme». L'introduzione dell'ultima comma dell'art.33 nella Costituzione si pone come momento conclusivo di una lunga stagione di riforme dell'ordinamento sportivo e viene considerato una sorta di dichiarazione implicita del valore dello sport come diritto sociale, sebbene i più critici non abbiano mancato di notare che sarebbe stata più completa e incisiva una formu-

la genericità di alcune formulazioni e la scelta di rivolgersi ai valori della pratica sportiva, è indubbio che le disposizioni delle diverse Costituzioni possano leggersi come il riconoscimento del diritto allo sport come diritto sociale nei confronti del quale gli Stati dovrebbero agire come garanti dell'accesso alla pratica sportiva per tutti, sia nell'ottica del contrasto alle discriminazioni che in quella della promozione della partecipazione con interventi sull'impiantistica e con sostegno, anche economico, per le categorie più esposte a situazioni di disagio sociale.

A fronte delle solenni dichiarazioni della Carta Olimpica e delle Carte Costituzionali di diversi Stati, improntate al principio di parità e pertanto rivolte "a tutte le persone" senza distinzioni di sorta, non sempre i principi enunciati hanno trovato un riscontro nella pratica, soprattutto in considerazione di una certa visione tradizionale e piuttosto patriarcale della pratica sportiva: non stupisce, pertanto, che, scorrendo alcuni dei tratti internazionali rivolti alla tutela delle categorie sociali ritenute più vulnerabili o esposte alle discriminazioni, la tutela del diritto allo sport venga ribadita in più occasioni. Sul punto, possiamo ricordare come il diritto allo sport sia stato riconosciuto nell'ambito della Convenzione di New York del 18 dicembre 1979 sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne: gli artt. 10 e 13 sono indirizzati a garantire la partecipazione allo sport e all'educazione fisica (art.10) e alle attività ricreative, sportive e culturali (art.13); questa doppia considerazione sottende un passo ulteriore rispetto alla tutela dell'accesso alla pratica sportiva, dal momento che, nel riferimento ai diversi ambiti della «vita economica e sociale» operato dall'art.13, possono trovare considerazioni tutte le declinazioni dell'attività sportive, oltre la valenza amatoriale e ludico-ricreativa, quindi anche la valenza economica e di attività lavorativa dello sport femminile.

Nel corso degli ultimi decenni diversi documenti internazionali ed europei hanno evidenziato la necessità di rafforzare la tutela del diritto alla pratica sportiva per le donne in tutte le fasce di età: dalla tutela dell'educazione fisica per le bambine e le ragazze in ambito scolastico, alla pratica sportiva amatoriale e/o agonistica delle donne, fino alla previsione di programmi per l'attività fisica rivolti alle donne più anziane, nell'ottica di tutela della salute e della qualità della vita; dal punto di vista dello sport

lazione che, accanto al riconoscimento, ne indicasse anche la tutela sul modello della precedente legge n.280/2003 sull'autonomia dell'ordinamento sportivo e il riparto di giurisdizione. In argomento, cfr. L. SANTORO, *L'inserimento dello Sport in Costituzione: i pro-dromi e la portata della novella costituzionale*, in "Rivista di diritto sportivo", 2024, n.1,p. 47.

come attività lavorativa, invece, si è costantemente cercato di equiparare il trattamento dei lavoratori-atleti a quello delle lavoratrici-atlete, sono stati presentati programmi per garantire la formazione scolastica e universitaria, in parallelo alla carriera agonistica, e altresì programmi per la prosecuzione della carriera in ambito sportivo per le atlete, una volta cessata l'attività agonistica. Tra i diversi documenti internazionali in argomento possono ricordarsi la Carta Internazionale dello Sport e dell'Educazione Fisica dell'UNESCO del 1978, la Dichiarazione di Pechino del 1995, il dossier UN "Women, gender, equity and sport" del 2007 e, in ambito europeo, la Carta Europea dei Diritti delle Donne nello Sport, presentata una prima volta nel 1985 e successivamente rielaborata e aggiornata nel 2010, anche a seguito delle risultanze della consultazione sul Libro Bianco sullo Sport del 2007. Nel corso dei primi decenni del secolo XXI, peraltro, l'UE ha costantemente operato per promuovere la parità di genere anche in ambito sportivo, attuando una serie di programmi e puntando molto sulla formazione e promozione delle giovani atlete.

A fronte di queste progressive affermazioni del diritto allo sport e delle politiche di contrasto alle situazioni di discriminazione, attuate nella EU e, in generale, negli Stati Occidentali, guardando alle realtà dei paesi dei regimi musulmani, ma altresì anche ad alcuni Stati dell'Asia e dell'Africa, emergono situazioni di discriminazione a svantaggio delle donne, alle quali talvolta è persino preclusa la pratica sportiva, e degli atleti omosessuali che potrebbero rischiare non solo di essere esclusi dalla pratica sportiva, ma di incorrere in vere e proprie situazioni di illecito in tutti quegli Stati che presentano normative particolarmente restrittive.

Accanto alla proclamazione del diritto allo sport come diritto umano, l'ordinamento sportivo ha fatto propria anche l'azione di promozione e difesa dei diritti umani nella più generale considerazione: in particolare con riferimento alla tutela delle scelte individuali basate sull'orientamento sessuale ed alla tutela dei diritti delle comunità Lgbtqi+ non sono mancate decise manifestazioni e dichiarazioni da parte di società sportive e singoli atleti top player in grado di sfruttare la propria notorietà e la community di tifosi per la veicolazione dei messaggi di supporto, pur nella opacità di alcune decisioni delle Federazioni Sportive Internazionali e degli organizzatori che spesso si sono trincerati dietro una interpretazione letterale, anche se forse non più attuale, del principio di neutralità dello sport²².

22 A titolo esemplificativo può ricordarsi l'episodio relativo alla gara calcistica tra le nazionali di Germania e Ungheria nell'ambito del Campionato Europeo del 2021 e

Proprio in considerazione di tali situazioni hanno destato parecchie perplessità le scelte, maturate negli ultimi anni, di de-localizzare alcuni eventi e attribuire l'organizzazione dei grandi eventi internazionali ai paesi extra EU nei quali non appaiono esserci apprezzabili standard di tutela dei diritti umani e anzi si registrino normative improntate a discriminazione e sperequazioni in danno delle donne e delle categorie più vulnerabili. Come già anticipato, in queste ipotesi, sempre più numerose e destinate a crescere nei prossimi anni anche con l'avvento delle competizioni internazionali in materia di e-sport, la principale motivazione sottesa non appare la promozione dei valori dello sport e anzi, proprio tramite lo sport, il superamento di limiti e condotte abusive, quanto piuttosto la propaganda politica e l'affermazione, a livello internazionale, di un mecenatismo sportivo che nasconda e permetta di dimenticare il gap di tutela e di protezione dei diritti della persona umana e che viene indicato, appunto, come strategia di sportwashing.

4. I Campionati Mondiali di calcio Qatar 2022 ed il Six Kings Slam come esempi di sportwashing

32

Tra i grandi eventi sportivi a rilevanza internazionale degli ultimi anni assume valore paradigmatico delle strategie di sportwashing l'organizzazione dei Campionati del Mondo di calcio maschili in Qatar nel 2022 che ha costituito altresì il primo esperimento di organizzazione di un Mondiale calcistico in un paese del Medio Oriente e a maggioranza musulmana, peraltro senza una tradizione sportiva né un adeguato apparato di impianti idonei. L'annuncio della selezione dello Stato del Golfo fu dato nel 2010 e sin da subito scatenò violente polemiche: dopo quattro vota-

il divieto, imposto dalla UEFA, per l'illuminazione arcobaleno dello stadio Allianz di Monaco di Baviera, nel quale si sarebbe giocata la gara; la scelta di tale particolare illuminazione, in luogo di quella tradizionale di colore bianco o di colore nero-rosso-oro, ad indicare le gare della nazionale tedesca, assumeva valore protesta contro le politiche omofobe e le discriminazioni verso le comunità Lgbtqi+ attuate in Ungheria; in quell'occasione, tuttavia, il capitano della nazionale tedesca, Manuel Neuer, disputò la gara con una fascia arcobaleno, proprio in sostegno dei diritti delle comunità Lgbtqi+. Anticipando una considerazione che sarà svolta nel successivo paragrafo 4, appare opportuno sottolineare come nel successivo Campionato Mondiale disputato in Qatar, lo stesso Neuer si vide opporre un divieto all'utilizzo di tale fascia da capitano e dovette optare per una più generica, con un messaggio contro le discriminazioni ma non con l'esplicito riferimento al sostegno alle comunità cd. arcobaleno.

zioni, nell'ambito delle quali gli Stati Uniti avevano ottenuto un buon margine di preferenze, la decisione per il Qatar fu interpretata come risultato di manovre economiche e di interferenze politiche piuttosto che come reale intenzione di diffusione della cultura calcistica. Sin da subito apparvero chiare alcune difficoltà: da quelle legate ai caratteri dei luoghi che hanno richiesto una inedita calendarizzazione nei mesi di novembre e dicembre (con conseguente incidenza sui campionati nazionali), a quelle legate alla situazione dell'impiantistica sportiva (che ha richiesto la costruzione di nuovi impianti con impiego di mano d'opera sfruttata e priva delle più basilari garanzie giuslavoristiche), a quelle sulla partecipazione alle manifestazioni (dalle norme rigidamente patriarcali con vincoli e limitazioni alle donne) fino alle stesse norme di comportamento "consigliate" ai tifosi/turisti (tra le quali limiti al consumo di alcolici e sulle condotte che potrebbero essere giudicate inappropriate) e ai divieti imposti ad alcune categorie di soggetti, principalmente gli appartenenti alle comunità Lgbtqi+.

In argomento, diverse sono state le polemiche che, sia in ambito internazionale che all'interno dello stesso ordinamento sportivo, hanno accompagnato gli anni precedenti e lo stesso svolgimento della competizione in Qatar, con alcune manifestazioni rese anche dai giocatori coinvolti: tra tutti si può ricordare una foto di inizio gara della nazionale tedesca che ha posato con una mano davanti alla bocca, rappresentando simbolicamente il silenzio imposto su alcune tematiche; od ancora la scelta di Manuel Neur e di Harry Kane di scendere in campo con una fascia da capitano con i colori dell'arcobaleno, poi (di necessità) sostituita da quella con la scritta "No discrimination" per imposizione della FIFA.

Proprio questo ultimo esempio appare paradigmatico di un certo orientamento indirizzato ad accettare le logiche restrittive della normativa discriminatoria in atto, piuttosto che quella inclusiva e di promozione dei diritti di tutte le comunità e le minoranze, generalmente accolta e anzi supportata dalla stessa FIFA. Gli interventi delle organizzazioni non governative quali Human Rights Watch ed Amnesty International²³, ma altresì la Risoluzione del Parlamento Europeo del 24 novembre 2022²⁴

23 In argomento, cfr: Qatar: rights abuses stain FIFA world cup (disponibile sub www.hrw.org) ed altresì Qatar, stop allo sfruttamento dei lavoratori migranti! (disponibile sub www.amnesty.it).

24 Risoluzione del Parlamento Europeo del 24 novembre 2022 sulla situazione dei diritti umani nel contesto della Coppa del Mondo FIFA in Qatar (2002/2948(RSP)), disponibile all'indirizzo <https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022->

hanno evidenziato come la situazione dei diritti dei lavoratori e in generale dei diritti umani in Qatar fosse molto critica e come lo svolgimento della Coppa del Mondo di Calcio apparisse come una sorta di legittimazione, con una utilizzazione strumentale della capacità attrattiva dello sport più popolare del mondo occidentale e una proiezione di immagini e situazioni (apparentemente) liberali non rispondenti alla realtà dei fatti. I dati divulgati al termine della manifestazione presentano una realtà diversa da quella rappresentata nei report degli sponsor e degli operatori economici collegati alla manifestazione: oltre 6500 lavoratori deceduti durante la costruzione degli otto impianti (numero ridotto rispetto al progetto originario che ne prevedeva più di dodici), una serie di arresti in danno di manifestanti che hanno infranto il divieto imposto per legge alla vigilia del Campionato, modifiche al codice penale con inasprimento delle pene e creazione di nuove ipotesi di reato che hanno inciso, ancora di più, sulla precaria situazione della libertà di manifestazione del pensiero e sulla libertà di stampa.

34

Per altro verso, i dati relativi all'afflusso di pubblico e all'incremento dei flussi turistici parlano di un effetto molto positivo sull'economia del paese e di una proiezione verso il futuro, per massimizzare le spese di realizzazione degli impianti e rafforzare l'immagine di un paese all'avanguardia nell'organizzazione di grandi eventi e in grado di offrire uno spettacolo sportivo e uno standard di ospitalità di alta qualità.

Nei mesi successivi allo svolgimento del Campionato del Mondo di calcio, gli Stati del Golfo Persico hanno confermato la proposta di grandi eventi sportivi anche con la creazione di nuove manifestazioni, quali ad esempio il torneo di tennis "Six Kings Slam" che ha avuto luogo proprio nello scorso mese di ottobre in Arabia Saudita coinvolgendo alcuni tennisti tra i migliori del panorama mondiale maschile: si è trattato essenzialmente di un torneo di esibizioni non organizzato nell'ambito dell'agonismo ATP e quindi non valevole ai fini del posizionamento del ranking, ma per il quale i partecipanti hanno ricevuto dei premi in denaro. Anche in questo caso la finalità economica appare prevalente su quella di diffusione della cultura e dei valori dello sport: la scelta dei partecipanti, basata sul duplice requisito dell'essere ancora in attività e dell'aver vinto almeno un titolo Slam in carriera, ha permesso di avere in cartellone sfide tra atleti che hanno segnato la storia recente del tennis (Nadal e Djokovic) e tra quelli che saranno i protagonisti della stagione presente e futura

(Alcaraz e Sinner che hanno disputato la finale del torneo).

Agli esempi indicati, peraltro, potrebbero aggiungersi anche quelli delle fasi finali di alcuni tornei nazionali de-localizzati negli Stati del Medio Oriente: in questo caso appaiono chiare anche le finalità, in capo alle società sportive interessate ed agli stessi organizzatori nazionali, di chiara matrice economica: aprire il campo a nuovi potenziali mercati in territori molto ricchi e in grado di offrire una risposta economica più che soddisfacente. Anche al costo di chiedere di chiudere un occhio sulle situazioni più critiche e sulle discriminazioni in atto ed in aperto contrasto ai principi della Carta Olimpica e delle Carte Federali di tutte le FSI che proclamano il rispetto, l'inclusione ed il contrasto a tutte le forme di discriminazione.

5. Lo sport contemporaneo può essere neutrale dinnanzi alla negazione e/o alla violazione dei diritti umani?

I fenomeni di sportwashing degli ultimi anni, particolarmente quelli relati alle situazioni di negazione dei diritti umani e di discriminazione verso le donne e le categorie deboli, si pongono come portato della contemporaneità e per certi versi costituiscono un riflesso, in negativo, di quella diplomazia sportiva che aveva improntato tecniche di soft law e utilizzato proprio lo sport e l'organizzazione dei grandi eventi come terreno per la gestione, trasformazione e superamento dei conflitti.

Proprio in questi ultimi anni, che hanno visto una aggressione militare con violazione della tregua olimpica alle porte dell'Europa²⁵ e registrano l'esistenza di più di 50 conflitti bellici in corso, sembra opportuno, se non proprio necessario, ripensare il ruolo della diplomazia sportiva per scongiurare il pericolo che la stessa si dimostri non più utile né attuale: gli esempi tratti dalle cronache del XX secolo sembrano non più attuabili nella complessità della realtà attuale e da più parti viene messa in crisi e sottoposta a revisione lo stesso carattere di neutralità dello sport, pur tradizionalmente considerato come elemento di tenuta del sistema²⁶.

25 Sui riflessi sportivi della situazione bellica ai confini d'Europa, cfr. L. SANTORO, *Le "sanzioni sportive" nel contesto dell'emergenza bellica. Analisi critica alla luce del principio di neutralità dello Sport*, in "Rivista di Diritto Sportivo", 2023,n.1, p. 3 ss.

26 Tra gli altri, cfr. S. BASTIANON, C. DEL BO, *La neutralità dello Sport*, Roma, 2023; A. ORLANDO, *La "misura" dell'ordinamento sportivo nel contesto europeo*, in "DPCE on line" – Numero speciale – 2021, p. 1387 ss.

Come evidenziato in dottrina, le interpretazioni tradizionali ci consegnano due interpretazioni del concetto di neutralità dello sport che potremmo indicare, per un verso, come neutralità dalla politica, intesa come estraneità della politica dal governo dello sport secondo quanto indicato dall'art. 27 della Carta Olimpica, e, per altro verso, come neutralità della politica, intesa come neutralità dell'attività sportiva rispetto alle vicende della politica secondo quanto indicato dall'art.50 della Carta Olimpica: «è un problema non più di protezione dello spazio sportivo dall'intrusione dei soggetti politici, ma piuttosto di tutela dello spazio sportivo dall'invadenza della dimensione politica dell'esistenza»²⁷. Tuttavia, proprio sul portato di tali interpretazioni tradizionali emerge l'interrogativo sulla perdurante validità delle stesse, soprattutto in presenza di situazioni che chiamano in causa i diritti fondamentali della persona e la dimensione sociale e politica possono incidere, in senso negativo, sullo sviluppo della personalità e sullo stesso accesso alla pratica sportiva, considerata nel più ampio catalogo dei diritti umani e sociali.

Lo spazio dell'attività sportiva e per l'attività sportiva come riflesso dell'autodeterminazione del soggetto e della possibilità di accedere e di scegliere la pratica sportiva possono realmente considerarsi avulsi dalle più generali questioni inerenti all'affermazione e alla tutela dei diritti umani? L'affermazione del valore sociale ed etico dello sport può prescindere dalla scelta di schierarsi per quei valori sociali ai quali lo sport si conforma e a quei principi etici che caratterizzano la pratica dell'attività sportiva e l'agire dello sportivo nella società civile?

Sono interrogativi che richiedono una risposta non più basata solo sulle strette interpretazioni delle disposizioni della Carta Olimpica (per quanto di interesse, segnatamente l'art.50) ma di una più ampia considerazione delle circostanze e delle situazioni, generali e particolari, nelle quali l'attività sportiva ed i grandi eventi a rilevanza internazionale vengono a porsi.

La complessità della società contemporanea spesso costituisce, infatti, un banco di prova per la tenuta dei valori dell'Olimpismo e richiede a tutti gli operatori del sistema sportivo il massimo impegno per la promozione e affermazione della dimensione inclusiva e sociale dello sport, nel solco di quelli che da sempre sono stati i valori etici dell'attività sportiva. Valori che non devono solo essere difesi in dimensione endo-ordinamentale, ma promossi in ottica eso-ordinamentale e rivolta verso il mondo

²⁷ L'espressione è di C. DE BO, *Due concetti di neutralità dello sport. Un'analisi giusfilosofica*, (a cura di) S. BATTISTON – C. DEL BO), in *La neutralità dello sport*, cit., p. 34.

esterno.

Se, come da più parti affermato, l'attuale dimensione dello sport ha travalicato i confini dell'ordinamento settoriale per richiedere continue e sempre più complesse interazioni con la società e con il mercato, la situazione attuale impone anche una considerazione geopolitica dello sport, sia con riferimento alla promozione e diffusione delle attività sportive di base, per ampliare sempre di più il numero dei praticanti, siano essi agonisti o amatori, sia con riferimento alle declinazioni politiche dei grandi eventi, sia in senso positivo (diplomazia sportiva) che negativo (uso strumentale - sportwashing).

L'ottica mercato-centrica non può assumere valore assoluto e non può essere completamente rinnegata: occorre allora trovare un punto di bilanciamento dei valori e delle esigenze in gioco; bilanciamento che diviene tanto più importante quando tra i valori "in gioco" vengono in considerazione diritti fondamentali e libertà della persona, sia essa uomo, donna, bambina o bambino, cittadino o migrante, lavoratore o ancora in cerca di una dimensione lavorativa o nella fase successiva all'impegno lavorativo e indipendentemente da ogni scelta affettiva o orientamento sessuale. La qualificazione dello sport come diritto umano, solennemente proclamata dalla Carta Olimpica, non può essere soggetta a limitazioni e/o interpretazioni restrittive: il diritto umano si pone accanto agli altri diritti umani e non può divenire lo strumento di riduzione o negazione degli stessi.

Il bilanciamento tra valori sociali e valori economici dello sport non può che ritrovarsi nel senso etico dell'attività sportiva: la promozione dell'Olimpismo e dei valori di inclusione e di promozione della persona umana consacrati nella Carta Olimpica.

La complessità sociale e geopolitica attuale non impone l'elaborazione di una nuova etica dello sport o di un nuovo principio di neutralità dello sport, ma solo il ritorno ai valori della Carta Olimpica, come calati nel contesto più attuale; impone quindi di restituire allo sport la sua dimensione sociale più autentica e, quindi, di promuovere la conoscenza e la pratica dell'etica nello sport, per lo sport ed attraverso lo sport. Contro ogni abuso, contro ogni uso strumentale: sempre a favore e mai contro la persona umana.

Abstract

Nello scorso mese di ottobre, 106 calciatrici tesserate presso 25 diverse Federazioni Calcistiche Nazionali, hanno indirizzato un lettera di protesta al presidente della FIFA contro la sottoscrizione di un accordo di sponsorizzazione stipulato dalla Federazione Internazionale con la più grande compagnia petrolifera saudita (e mondiale) per la durata del triennio 2024/2027, nell'ambito del quale vengono considerate, come principali oggetto della sponsorizzazione, le edizioni 2026 della Coppa del Mondo Maschile e l'edizione 2027 della Coppa del Mondo femminile.

L'operazione, di notevole portata economica per la Federazione e al contempo di notevole portata mediatica e promozionale per lo sponsor (e quindi per il regime saudita che ha strettissimi legami con la compagnia petrolifera), viene bollata come ennesimo esempio di Sportwashing, ossia di utilizzo strumentale dei grandi eventi sportivi e dei valori sociali ed etici dello sport per coprire delle situazioni di abusi e sistematica negazione dei diritti umani delle donne, delle categorie più deboli e delle comunità Lgbtqi+. Prendendo le mosse dalla protesta delle calciatrici, il contributo si propone di analizzare le caratteristiche del cd. Sportwashing contemporaneo, ponendolo a raffronto con l'utilizzo propagandistico dell'attività e delle manifestazioni sportive che ha caratterizzato alcune esperienze storiche del XX secolo per evidenziarne la diversa matrice basata, nei casi più risalenti, sulla veicolazione dell'ideologia di supremazia, politica e razziale, e invece nel più recente caso, sulle leggi di mercato e sulla supremazia economica utilizzata per occultare situazioni di aperto contrasto con il rispetto dei più basilari diritti umani.

38

In margine alle considerazioni svolte, emerge un ulteriore profilo di riflessione: se cioè non possa proporsi una rilettura del principio di neutralità dello sport, tradizionalmente declinato in relazione alle scelte politiche degli Stati, secondo una chiave di lettura più rispondente alle esigenze della complessità sociale ed alla tutela dei diritti fondamentali della persona, anzi di tutte le persone, per una compiuta realizzazione del principio di inclusione e di contrasto ad ogni abuso o discriminazione.

Parole chiave: Diritti umani, diritti delle categorie deboli, Sportwashing.

Abstract

Last October, 106 female-footballers, members of 24 different National Football Federations, addressed a letter of protest to the President of FIFA against a sponsorship agreement stipulated by the International Federation. The agreement is with one of the most powerful Saudi (and world) oil companies for the duration of the three-year period 2024/2027, in which the 2026 editions of the Men's World Cup and the 2027 edition of the Women's World Cup are considered the main object of sponsorship.

The contract, which has considerable economic importance for the Federation and, at the same time, considerable media and promotional importance for the sponsor (and therefore for the Saudi regime which has very close ties with the oil company), is branded as another example of Sportwashing, that is the instrumental use of major sporting events and the social and ethical values of sport to cover up situations of abuse and systematic denial of the human rights of women, of the weakest categories and of the LGBTQ+ communities.

Starting from the protest of the female soccer players, the essay aims to analyse the characteristics of “sportswashing”, first used in 2015, comparing it with the propagandistic use of sporting activities and events that characterized an historical phase in the first half of the 20th century. It proposes to highlight the different characteristics based on the transmission of the political and racial ideology of supremacy, in the oldest cases, and, in the most recent cases, on the laws of the market and on economic supremacy used to hide situations that are in open contrast with respect of the most basic human rights.

Alongside the main topic of investigation, a further profile of reflection emerges: whether it is possible to propose a reinterpretation of the principle of neutrality of sport, which has declined in relation to the political choices of States. The new interpretation, according to a reading key that is more related to social complexity and to the protection of individual fundamental rights of all people, must be addressed to the complete realization of the principle of inclusion and contrast to any abuse or discrimination and to affirm the actual existence of the right to sport.

Keywords: Diritti umani, diritti delle categorie deboli, Sportswashing.

Criteri editoriali e norme redazionali

SUDEUROPA pubblica contributi originali, su invito della direzione o dietro proposta del singolo autore, che abbiano attinenza ai temi di interesse della rivista.

Gli articoli devono essere inviati all'indirizzo sudeuropa@isesp.eu in formato .doc. Ogni articolo è sottoposto, a cura del direttore, ad almeno due referees per la valutazione anonima, secondo le consuete regole adottate dalla comunità scientifica.

La redazione si impegna a comunicare all'autore via email l'avvenuta ricezione del testo ed entro tre mesi una prima valutazione con esito 'positivo' oppure 'positivo con riserva' oppure 'negativo' e a rimandare il contributo per le eventuali opportune correzioni.

Salvo diversi accordi con la direzione, l'autore si impegna a non pubblicare lo stesso testo in altro luogo senza autorizzazione.

Gli autori sono pregati di presentare il loro testo adottando i seguenti criteri redazionali:

1. ogni contributo non può superare i 65.000 caratteri di lunghezza spazi inclusi, eventuali eccezioni sono concordate con la direzione.
2. per garantire l'anonimato nella fase di valutazione, l'articolo deve essere suddiviso in due file, il primo con nome e cognome dell'autore, titolo del contributo, indirizzo email e recapito telefonico dell'autore, breve profilo personale; il secondo file contenente il testo, reso anonimo e privo di riferimenti che potrebbero fare identificare l'autore.
3. ogni articolo deve essere correlato da un abstract e da almeno 5 parole chiave, da presentare in italiano e inglese.
4. le note vanno poste a piè di pagina mentre una breve bibliografia può essere posta, a discrezione dell'autore, alla fine del testo.

5. figure, tabelle e immagini devono essere allegate separatamente in formato .jpg e nel testo indicata chiaramente la posizione per il loro inserimento.
6. l'indicazione delle opere segue le regole qui di seguito esemplificate:
 - a) ARISTOTELE, *Metafisica*, Milano, 2003⁴, p. 3.
 - b) *Ivi*, p. 7.
 - c) G. CAPOGRASSI, *Diritti umani*, in *Enciclopedia italiana*, II, pp. 786-788.
 - d) P. GROSSI, *Uno storico del diritto in colloquio con Capograssi*, in "Rivista internazionale di filosofia del diritto", 2006, n. 1, p. 13 ss.
 - e) *Crisi e metamorfosi della sovranità*, a cura di M. Basciu, Milano, 1996.
 - f) P. BARCELLONA, R. DE GIORGI, S. NATOLI, *Fine della storia e mondo come problema*, Bari, 2003.
 - g) G. DEL VECCHIO, *Sui principî generali del diritto*, a cura di G. Conso, Milano, 2002.
7. le citazioni si effettuano inserendo il testo tra virgolette «a caporale», le doppie virgolette "ad apice" saranno impiegate per un secondo livello di citazione e le 'virgolette ad apice' per un eventuale terzo livello di citazione. Omissioni di porzioni di testo citato saranno indicate con tre puntini racchiusi tra parentesi tonde.
8. i titoli troppo lunghi possono essere abbreviati e, dopo la prima menzione, luogo e data di pubblicazione sostituiti con 'cit.'.